





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GALILEO FERRARIS"

Sede Centrale Via Trapani, 4 Acireale 20956136030 - Sede Staccata Via Galvani, 5 Acireale 20956136015 C.F.: 81001950872 - Codice Univoco Ufficio: UF5WAN - C.M.: CTIS03300R Tecnico e Professionale CTTF033019: Amministrazione Finanza e Marketing, Biotecnologie Ambientali e Sanitarie, Costruzioni Ambiente e Territorio, Elettronica, Informatica, Meccatronica ed Energia -

CTRI03301C: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi per la sanità e l'assistenza sociale www.iissferraris.edu.it – pec: ctis03300r@pec.istruzione.it – mail: ctis03300r@istruzione.it

Regolamento del Comitato Studentesco

ART. 1 - FINALITA' DELLA SCUOLA

 La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connessa ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee.

ART. 2 - IL COMITATO STUDENTESCO

- 1. Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto; è l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica e collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
- 2. È costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
- 3. Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal D.L. cit. art. 13 c. 5.
- 4. Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche. Tale scelta è lasciata agli studenti a livello individuale.
- 5. Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

ART. 3 - DIRETTIVO

- 1. Il Comitato nomina a scrutinio segreto 10 membri che costituiscono il Direttivo del Comitato Studentesco.
- 2. Tra i membri del Direttivo vengono nominati il Presidente e due Vice presidenti.
- 3. Il Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il cui compito è di redigere i verbali delle sedute del Comitato e del Direttivo.

ART. 4 - COMPITI DEL DIRETTIVO

1. Compito del Direttivo è garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle assemblee, come previsto dal D.L. cit. art. 14 c. 4, e nelle riunioni del Comitato Studentesco

- e il loro svolgersi democratico; la concreta gestione di tale compito è affidato al Presidente del Comitato Studentesco e ai due Vicepresidenti.
- 2. Il Direttivo ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni emesse in tali riunioni.
- 3. Il Direttivo può svolgere eventuali altre funzioni delegate dal Comitato Studentesco.
- 4. Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Direttivo, al Presidente o ad altri.
- 5. Il Direttivo designa gli studenti che sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio Docenti.

ART. 5 - PRESIDENTE

- Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco e del Direttivo; ne concorda col Dirigente Scolastico, se necessario, gli orari di convocazione e le integrazioni all'ordine del giorno.
- 2. Il presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli Enti esterni (associazioni, istituzioni ecc.).

ART. 6 - COMMISSIONI

- 1. Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni cui delegare determinate funzioni di controllo, organizzative o d'inchiesta.
- 2. Possono essere membri delle suddette commissioni anche studenti non appartenenti al Comitato Studentesco, ma almeno uno dei componenti deve essere o un membro del Direttivo del Comitato Studentesco o un rappresentante in Consulta provinciale o un rappresentante di Istituto in quanto spetta a loro la presidenza delle commissioni.

ART. 7 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI ISTITUTO

- 1. La maggioranza del Comitato Studentesco richiede la convocazione delle assemblee studentesche di istituto, come previsto dal D.L. cit. art. 14 c. 2.
- 2. La richiesta può essere presentata anche dal Direttivo all'unanimità o dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti, sempre all'unanimità.

ART. 8 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO

- 1. Il Comitato Studentesco può essere convocato sia in orario scolastico che extrascolastico; le sue riunioni devono svolgersi all'interno dei locali dell'Istituto.
- 2. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla al Presidente, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.
- 3. In caso di inerzia del Presidente il Direttivo del Comitato Studentesco è convocato su richiesta di 1/10 dei componenti del Comitato per valutare la richiesta di convocazione.
- 4. Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione.
- 5. Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 2 rappresentanti di Istituto, dalla metà del direttivo, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti e urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente.

- 6. L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 3 giorni di preavviso.
- 7. La convocazione e il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.
- 8. In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali previsti dal c. 4.
- 9. Le convocazioni del Comitato da parte del Dirigente Scolastico non vanno a influire sul monte ore a disposizione degli studenti, nel caso non sia applicato il c. 8.

ART. 9 - ASSENZE ALLE RIUNIONI

- 1. La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco è obbligatoria, se non nei casi in cui la programmazione didattica non lo consenta. Gli assenti dovranno presentare giustifica al Presidente o al Direttivo.
- 2. Alla seconda assenza ingiustificata vengono richieste dal Presidente le dimissioni del rappresentante.
- 3. Alla terza assenza ingiustificata consecutiva dalle riunioni del Comitato e del Consiglio di classe il rappresentante di classe degli studenti decade dal suo incarico su delibera del Comitato Studentesco e viene successivamente surrogato dal primo dei non eletti ad opera dell'istituto, come previsto dal D.L. cit. art. 38.

ART. 10 - RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLE RIUNIONI

- 1. Possono partecipare alla seduta il Dirigente Scolastico o un suo delegato che può intervenire sui punti posti all'odg dal Dirigente Scolastico stesso e, previa richiesta, sui punti autonomamente fissati dagli studenti; altrimenti deve attenersi al proprio compito cioè controllare che il tutto si svolga nel rispetto del Regolamento.
- 2. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato hanno potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.L. cit. art. 14 c. 5): ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/01/2025.